

ALIMENTI, DANNO E RESPONSABILITÀ

**a cura di
Lorenza Paoloni**

Scritti di

Costato - D'Addezio - Francario - Germanò

Goldoni - Jannarelli - Lattanzi - Marconi - Martino - Palmieri

Paoloni - Sabbatini - Sangermano - Trapè

FrancoAngeli

Il tema della responsabilità dei soggetti impegnati nella produzione di alimenti che si rivelano difettosi ovvero dannosi per la salute del consumatore è argomento alquanto dibattuto che investe, nel suo intersecarsi con l'ampia materia della sicurezza alimentare, la ricerca scientifica ma anche le istituzioni nazionali e comunitarie oltre che l'opinione pubblica.

Da qui l'interesse all'approfondimento di una tematica solo apparentemente settoriale e l'approccio interdisciplinare scelto nell'esame delle singole questioni affrontate da esperti della materia.

La prima parte di questo lavoro è dedicata al tema della responsabilità del produttore agricolo e raccoglie contributi che analizzano, oltre ai profili giuridici generali, gli aspetti peculiari della responsabilità nei rapporti di filiera, in presenza di produzioni transgeniche, nell'impresa alimentare nonché alcuni specifici problemi economici connessi al conseguimento degli obiettivi della sicurezza alimentare.

Nella tavola rotonda, studiosi di discipline diverse, si confrontano sul tema della responsabilità del produttore agricolo e sui nuovi scenari che potranno dischiudersi in ordine alle modalità di riduzione del rischio nella produzione di alimenti da parte dei produttori agricoli.

Lorenza Paoloni, è professore associato di Diritto agrario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Molise ove impartisce gli insegnamenti di Diritto agrario, Diritto agrario comunitario e Diritto agroalimentare. Si è occupata di organizzazione del mercato agricolo, di contrattazione programmata in agricoltura, di sicurezza alimentare e di agriturismo. È presente nei comitati di redazione e di direzione di diverse riviste agraristiche. Ha, di recente, pubblicato la monografia dal titolo *Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità*, Giappichelli, Milano, 2005.

€ 18,00

ISBN 978-88-464-9226-5

9 788846 492265

Volume pubblicato nell'ambito del progetto di ricerca Cofin 2003 "Responsabilità del produttore agricolo ed investimenti nell'offerta di alimenti non dannosi per la salute del consumatore: aspetti giuridici, economici e finanziari" (coordinamento prof.ssa Lorenza Paoloni – prof. Francesco Adornato) con il contributo del Dipartimento di Diritto Privato e del Lavoro Italiano e Comparato dell'Università degli Studi di Macerata.

Copyright © 2008 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Ristampa	Anno
1 2 3 4 5 6 7 8 9	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore. Sono vietate e sanzionate la riproduzione con qualsiasi mezzo, formato o supporto comprese le fotocopie (queste ultime sono consentite solo se per uso esclusivamente personale di studio, nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti), la scansione, la memorizzazione elettronica, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico con qualsiasi mezzo (anche online), la traduzione, l'adattamento totale o parziale.

Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a "FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano".

Indice

Presentazione , di <i>Lorenza Paoloni</i>	pag. 7
Parte prima La responsabilità del produttore agricolo	
Introduzione, di <i>Alberto Germanò</i>	» 11
L'imputazione della responsabilità tra impresa agricola, industria e commercio, di <i>Francesco Sangermano</i>	» 15
La responsabilità nei rapporti di filiera, di <i>Pamela Lattanzi</i>	» 57
La responsabilità del produttore agricolo e i prodotti Ogm, di <i>Monica Sabbatini</i>	» 73
La responsabilità dell'impresa alimentare, di <i>Antonio M. Palmieri</i>	» 91
Sicurezza degli alimenti ed economia delle strutture ibride, di <i>Gaetano Martino – Enrica Rossetti</i>	» 97
La responsabilità del distributore di alimenti, di <i>Ilaria Trapè</i>	» 119
Interventi	
Antonio Jannarelli	» 139
Paolo Surace	» 142
Considerazioni conclusive, di <i>Luigi Costato</i>	» 145

Tavola rotonda

**Agricoltura, responsabilità e sicurezza alimentare.
Gestione del rischio e responsabilità del produttore agricolo.
Quali prospettive?**

Prof.ssa Rita D'Addezio	pag. 149
Prof. Roberto Francario	» 155
Prof. Antonio Jannarelli	» 162
Prof. Giuseppe Miele Marconi	» 167
Prof. Roberto Napolitano	» 170
Conclusioni, di Marco Goldoni	» 172

Presentazione

Lorenza Paoloni*

Il volume rappresenta la tappa conclusiva di un Progetto Prin, approvato nel 2003, dal titolo “Responsabilità del produttore agricolo ed investimenti nell’offerta di alimenti non dannosi per la salute del consumatore: aspetti giuridici, economici e finanziari”, da me coordinato e dal prof. Francesco Adornato.

La ricerca ha avuto la sua base operativa presso l’Università di Macerata ed ha coinvolto, come unità di lavoro, le Facoltà di Agraria e di Economia dell’Università di Perugia. Le due unità di ricerca perugine hanno svolto una prima verifica dell’attività svolta nell’ambito di un Workshop internazionale riguardante “La sicurezza degli alimenti tra conoscenza scientifica ed aspettative dei consumatori” i cui atti, curati dal prof. Gaetano Martino, dal dott. Cristiano Perugini e dal prof. Tommaso Sediari, sono confluiti nel volume collettaneo su *La sicurezza degli alimenti. Contributi all’analisi economica*, Donzelli, 2006.

Il programma di ricerca elaborato dai responsabili delle tre unità di lavoro muove dalla constatazione che nel settore agroalimentare, sebbene le conoscenze scientifiche siano sempre più approfondite e le tecnologie di controllo della produzione sempre più avanzate, rimane apprezzabile la probabilità che si verifichino, lungo la catena dell’offerta, eventi che possano causare danni alla salute dei consumatori o che possano determinare la circolazione sul mercato di prodotti alterati o comunque non integri e potenzialmente pericolosi.

Del resto sono piuttosto frequenti i casi di intossicazione alimentari, di cibi adulterati e sofisticati, di acclarati episodi di alimenti dannosi per la salute immessi in commercio e spesso rimasti impuniti (esemplare il noto scandalo del vino al metanolo). Così come, del resto, rari risultano i casi giudicati dalle Corti nazionali ed europee, con alcuni eccezioni di cui si darà conto nel presente lavoro.

Si è al cospetto, secondo l’immagine efficace coniata da un attento studioso, Carlo Piergallini, autore del volume *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali* (Giuffrè, 2004), di un illecito (il danno da prodotto) che fomenta una “vittimizzazione di massa”, nel senso che

* Università degli Studi del Molise.

La responsabilità nei rapporti di filiera

Pamela Lattanzi*

1. Premessa

L'importanza assunta oggi dalle crescenti interazioni tra gli anelli della catena alimentare (Fanfani, 2006, p. 5 e ss.), che hanno portato la filiera agroalimentare ad essere la prima filiera per importanza economica in Italia (Rossi, 2005), spinge a domandarci quali siano le implicazioni per il modello di responsabilità per danno da prodotto difettoso delineato vent'anni or sono dal legislatore comunitario.

Queste interazioni fanno sì, da un lato, che gli alimenti siano sempre più spesso il risultato della collaborazione di più soggetti che, a vario modo, cooperano al processo della sua realizzazione anziché dell'operato di un unico produttore e, dall'altro lato, che i produttori siano sempre più lontani dal consumatore in conseguenza del netto predominio oggi raggiunto dalla grande distribuzione, tradottosi in un sistema di commercializzazione di massa estremamente forte e capillarmente distribuito sul territorio (Ventura, 2000, p. 1115; Sciaudone, 1994).

Il consumatore, insomma, posto innanzi ad un alimento non si rapporta più esclusivamente con il solo produttore ma con una molteplicità di altri soggetti: produttori delle materie prime, trasformatori, distributori, e così via, cioè con tutti gli attori della catena alimentare artefici del percorso dell'alimento dal campo alla tavola.

Dinanzi a questo fenomeno economico a carattere "superindividuale", come si pone il modello di responsabilità per danno da prodotto difettoso che si basa sulla individuazione del singolo produttore responsabile? Quali sono le ripercussioni di tali interazioni nell'applicazione della disciplina della responsabilità per danno da prodotto difettoso?

* Università degli Studi di Macerata.

2. La “nuova” definizione di produttore contenuta nel Codice del consumo

Muovendo inizialmente dal punto di vista del consumatore, la principale questione concerne l'individuazione del responsabile nella pluralità dei soggetti operanti nella filiera, “opera non certo agevole a compiersi quando procedimenti di trasformazione industriale siano, com'è di regola per l'efficienza del sistema produttivo, assolutamente integrati, senza soluzione di continuità” (Palazzo, 2001, p. 694).

A tal proposito occorre partire dal dato normativo che si occupa della definizione di produttore. Questo è ora rinvenibile nell'ambito del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) all'art. 3, secondo cui è produttore “il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”. Rispetto alla disposizione precedentemente rilevante ai fini della definizione di produttore responsabile, contenuta nell'art. 3 del d.p.r. 224/1988¹ ed ora abrogata, oltre ad alcune analogie, come l'attribuzione del rilievo all'importatore e al produttore apparente – colui che identifica il bene con proprio nome, marchio o altro segno distintivo – sussistono alcune significative differenze che danno luogo a problemi interpretativi e di coordinamento.

Tralasciando la prima evidentissima differenza della omissione della menzione del produttore agricolo, in merito alla quale si rinvia al contributo di Sangermano, due sono le questioni su cui si appunterà la nostra attenzione: la mancata menzione del produttore delle componenti o delle materie prime e l'introduzione della figura dell'intermediario.

In merito alla prima questione, la norma sembra fare esclusivo riferimento al produttore finale; tuttavia, dal combinato disposto dell'art. 114, secondo cui è responsabile il produttore del proprio prodotto, e dell'articolo 115 del Codice del consumo, per il quale è prodotto “ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile”, definizione questa fatta salva dalla più

¹ La direttiva 224/88 stabilisce che, innanzitutto, il produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

È inoltre considerato produttore, pur nei fatti non essendolo, e quindi presentandosi quale produttore apparente colui che appone il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto o sulla confezione ed anche chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale importi nella Comunità europea un prodotto e chiunque si presenti come importatore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

generale definizione di prodotto contenuta nell'art. 3 lett. e)², è agevole ricavare che nel caso di prodotto costituito da più materie prime, che sono beni mobili e dunque prodotti, ciascun produttore della materia prima, in quanto prodotto, è responsabile del danno cagionato dalla sua materia prima-prodotto (Trapè, 2006, p. 34; Bellisario, 2005a, p. 77).

L'interpretazione suggerita conferma l'impostazione, precedentemente seguita dal legislatore nazionale sulla scia di quello europeo³, contraria alla c.d. "canalizzazione del rischio", che avrebbe comportato l'esonero della responsabilità per i produttori parziari e, di conseguenza, l'allocazione di tutti i rischi connessi all'attività produttiva in capo al solo produttore del bene finito (Troiano, 1989, p. 518).

In questa ipotesi si pone l'ulteriore problema se possa essere considerato responsabile dei danni cagionati anche il produttore del prodotto finito nel quale sia stata incorporata la materia difettosa (Troiano, 1989, p. 520)⁴.

La tesi meno condivisibile è quella che dà una risposta negativa al quesito, sulla base della considerazione per cui il produttore del bene finito è sostanzialmente estraneo all'organizzazione dell'attività del produttore della materia componente. C'è, inoltre, chi suggerisce una soluzione a seconda del caso concreto: la responsabilità sarà ravvisabile solo qualora il produttore del bene finale abbia il controllo sull'intera produzione, altrimenti è esclusa. La soluzione preferibile è, invece, quella per cui il produttore del bene finito è responsabile al pari del produttore parziale, avendo posto in circolazione un prodotto difettoso (Stella, 2006, p. 208). Il fatto che il prodotto sia "riuscito" difettoso è un problema interno all'organizzazione dell'impresa produttiva e che, come tale, deve essere risolto tra i soggetti che hanno partecipato alla medesima attività.

Il duplice riconoscimento della responsabilità del produttore della componente-materia prima difettosa, da un lato, e del produttore finale, dall'altro, conduce a un rafforzamento della tutela del consumatore. Di fatti, nel primo caso, se di regola il consumatore si rivolge al produttore finale per il risarcimento dei danni, la circostanza del riconoscimento della responsabilità anche

² L'art. 3, lett. e) nel fornire la definizione di prodotto, infatti, così stabilisce: "fatto salvo quanto stabilito nell'art. 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi di antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto".

³ Non si dimentichi, infatti, che la direttiva comunitaria in merito espressamente riconosce come produttore il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente.

⁴ L'analisi del testo è condotta aderendo a molte delle argomentazioni espressa da Troiano (1989).

del produttore della componente prima difettosa rappresenta una possibilità di garanzia dinnanzi all'eventuale insolvenza del produttore finale. Così pure nell'altro caso, in cui, invece, il rischio dell'insolvenza del produttore della componente graverà sul produttore del bene finito. Ciò non è di poco conto, soprattutto in assenza di una norma che imponga l'assicurazione obbligatoria per i danni da prodotto difettoso, poiché, come rilevato, i rischi di insolvenza dei produttori coinvolti nella produzione di un prodotto "composto" non sono meramente teorici (Troiano, 1989, p. 520).

L'ipotesi di più corresponsabili chiama in causa l'art. 121 cod. cons., il quale riconosce la responsabilità solidale della pluralità delle persone artefici del medesimo fatto dannoso, come nel caso del danno provocato da un alimento che costituisce il risultato della trasformazione, ad opera di un produttore, della materia prima fornita da diverso produttore ed in cui il danno per il consumatore sia riconducibile ad un difetto della materia prima e ad una errata manipolazione della stessa⁵.

Affinché, comunque, il produttore parziario e quello finale possano essere considerati responsabili occorre la non sussistenza delle cause di esonero dalla responsabilità indicate all'art. 118. La complessità dei rapporti di filiera pone questioni anche sotto questo profilo. In particolare acquistano rilevanza quei rapporti che danno luogo alla conformazione unilateralmente imposta in via contrattuale dell'attività agricola ai parametri fissati dalle imprese industriali. A questo proposito potrebbe prospettarsi l'applicazione della esimente prevista dalla lettera f) dell'articolo 118, secondo la quale il soggetto che partecipa ad un sistema di produzione integrata, della quale non ha il controllo globale, risponde limitatamente ai difetti inerenti l'esecuzione del suo specifico compito: il difetto, in questa circostanza, risulta interamente imputabile alle istruzioni impartite dal produttore committente alle quali il produttore parziale è contrattualmente vincolato (Bellisario, 2005, p. 757)⁶. Si ritiene che il produttore parziale potrà avvalersi dell'esimente soltanto qualora abbia ignorato senza colpa il difetto, poiché, se avesse scelto di eseguire le richieste del committente nella consapevolezza della loro pericolosità per gli utilizzatori del prodotto finale o non si fosse reso conto di una tale pericolosità per scarsa diligenza, la sua condotta non si potrebbe certamente considerare estranea alla produzione dell'elemento causale che ha determinato il danno (Prosperi, 2002, p. 222; Carnevali, 1998, p. 496; Mandelli, 1990, p. 842).

⁵ Per approfondimenti si rinvia a Poletti (1989).

⁶ La lettera f) dell'art. 118 disciplina anche un'altra fattispecie, oltre a quella riferita nel testo, entrambe riguardanti il prodotto composto. L'altra fattispecie, non è altro che un'applicazione del principio in base al quale il produttore risponde solo dei difetti che già esistevano al momento della messa in circolazione del prodotto e non anche di quelli sopravvenuti. Cfr. altresì Matassa (1989).

Il fenomeno della conformazione dell'attività produttiva alle richieste di un altro anello della catena alimentare si riscontra anche ad un livello successivo, quello della distribuzione⁷. È applicabile anche in questo caso l'esimente di cui all'art. 118? Può essere considerato responsabile il distributore omologante? E più in generale, è possibile considerare responsabile anche il distributore?

2.1. La responsabilità del distributore

Dinanzi al netto predominio assunto dalla distribuzione, soprattutto dalla grande distribuzione organizzata, nel sistema agroalimentare le questioni innanzi sollevate acquistano, oggi, un rilievo di grande importanza (Ventura, 2000). Ormai assodato da tempo che "il commercio, pur essendo condizionato dall'industria, non si esaurisce nel mero ruolo di cinghia di trasmissione del prodotto fino al consumatore, con appropriazione del relativo plusvalore, perché riveste un ruolo di protagonista anche nei rapporti con la produzione, specialmente la produzione agroalimentare" (Santini, 1979, p. 20), la questione di "quali sono, nell'era della grande distribuzione di massa – nell'era dei supermercati e degli ipermercati – i compiti e le responsabilità del distributore"⁸ sembra tuttavia, ancora priva di una risposta soddisfacente. Significativi di tale situazione i recenti interventi della giurisprudenza comunitaria i quali, da un lato, rivelano il malcontento degli ordinamenti nazionali nei confronti dell'attuale disciplina della responsabilità oggettiva per danno da prodotto difettoso, per quanto concerne la responsabilità del distributore, e dall'altro, un'improvvisa apertura verso una responsabilità piena di tale soggetto, anche se non sotto il profilo della responsabilità civile.

Tralasciando l'ipotesi in cui il distributore abbia commissionato la produzione dell'alimento a terzi e vi abbia apposto il proprio segno distintivo in quanto rientrante nell'ambito della generale responsabilità del produttore⁹, la questione della responsabilità del distributore ci riporta, innanzitutto, all'altra

⁷ Il predominio raggiunto dalla grande distribuzione nel sistema agroalimentare ha dato luogo a cambiamenti di forza e del potere contrattuale all'interno della catena alimentare (Fanfani, 2006). Tale forza e potere contrattuale si esprime, generalmente, nella imposizione ai fornitori di capitolati di fornitura impositivi di condizioni "di natura commerciale, tecnica e logistica, oltre a condizioni generali inerenti la loro responsabilità contrattuale: programmazione delle forniture e volumi minimi garantiti, modalità e termini di consegna, caratteristiche qualitative dei prodotti, controllo qualità, etichettatura, organizzazione dei trasporti, responsabilità sui prodotti forniti", così Fugagnoli (2006, p. 72). Al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.

⁸ La domanda è posta da Galgano (1992, p. 8).

⁹ Trattasi come anticipato dell'ipotesi della responsabilità del produttore apparente, sulla quale vedi per approfondimenti Mazzia (1989).

novità introdotta dall'art. 3 del cod. cons. a cui prima abbiamo accennato: la previsione della figura dell'intermediario nella categoria dei produttori.

L'introduzione della figura dell'intermediario, nell'ambito della categoria dei produttori, riapre la discussione sull'opportunità dell'estensione della responsabilità oggettiva per danno da prodotto difettoso anche a soggetti che intervengono in posizione autonoma rispetto al produttore nella catena produttiva-distributiva (Bellisario, 2005a, p. 82 e ss.); tale estensione risulta testualmente esclusa dall'art. 116 del cod. cons., per il quale la responsabilità del fornitore è solo sussidiaria rispetto a quella del produttore, di cui non sia nota o comunicata l'identità¹⁰.

¹⁰ L'art. 116 del Codice del consumo riconosce, infatti, la responsabilità sussidiaria (vicaria) del fornitore nel caso in cui sussistano "tre condizioni: che non sia nota l'identità del produttore; che il fornitore abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale; che egli non sia stato in grado o abbia messo di comunicare, nel termine di tre mesi dalla richiesta del danneggiato o in quello ulteriore accordatogli dal giudice, l'identità o il domicilio del produttore o di colui che a sua volta fornito il prodotto". La disposizione, come evidenziato (Mazza, 1989, p. 531), sembra solo attribuire al fornitore il ruolo di condurre al produttore, sottovalutando il fatto che "il fornitore, forse ancor più che il produttore, può essere chiamato a svolgere un ruolo positivo per quel che concerne la presentazione del prodotto e l'esplicazione al consumatore-acquirente delle istruzioni e avvertenze per la sua utilizzazione; che egli è in grado non solo di prevedere, ma, altresì, di suggerire l'uso al quale il prodotto va ragionevolmente destinato ed i comportamenti da tenere in relazione ad esso, per rimanere alle circostanze che, per il successivo art. 5, vanno prese in considerazione ai fini della valutazione della difettosità del prodotto; che non mancano casi in cui provvede alla messa a punto e/o alla installazione del prodotto". La disciplina della responsabilità del produttore, insomma, presenta limitazione della responsabilità, basata sulla considerazione della neutralità del fenomeno distributivo ai fini della sicurezza si contrariamente a quanto, invece, accade negli Stati Uniti (Palazzo, 2001; Ponzanelli, 1999; Owen, 1999).

Tra l'altro la considerazione verso il fornitore è stata una delle principali motivazioni che hanno spinto il legislatore italiano, ed anche tutti quelli degli altri Stati membri, con la sola eccezione del Lussemburgo, all'iniziale esclusione dei prodotti agricoli non trasformati dall'ambito di applicazione della responsabilità del produttore. Il pericolo era che, a seguito di questa difficoltà, la responsabilità finisse col ricadere esclusivamente sul venditore vista l'obiettivo difficoltà, finora esistente, di individuarlo con esattezza, a causa della peculiarità distributiva del mercato di prodotti agricoli naturali caratterizzato da una spersonalizzazione dei rapporti in conseguenza della forte fungibilità di questi beni (Troiano, 1989, pp. 516-517). Proprio la preoccupazione di non sottoporre ad inique durezze i dettaglianti, qualora essi, stante appunto un'asserita loro impossibilità o difficoltà di identificare i produttori di prodotti agricoli del suolo e della pesca e della caccia non trasformati, fossero stati considerati responsabili in prima persona aveva condotto alla esclusione in questione (Germanò, 2003, p. 749). Il riconoscimento della esclusiva responsabilità sussidiaria del fornitore dinanzi all'estensione della responsabilità anche nel caso di prodotti agricoli allo stato naturale, pone, tuttavia, un nuovo problema: quello relativo alla identificazione dell'origine dei prodotti agroalimentari di massa. "...se il fornitore di prodotti agricoli naturali e venduti sfusi vuole evitarsi problemi, deve fare in modo di conoscere, partita per partita, l'identità dei produttori che quelle merci gli hanno consegnato" (Germanò, 2003, p. 749).

Come correttamente osservato, pur esistendo un'obiettiva difficoltà di individuare una soluzione univoca al problema, sia per la eterogeneità delle situazioni concrete che per la molteplicità dei fattori incidenti su costi e *benefits*, di un'estensione al fornitore del regime oggettivo di responsabilità, non si può trascurare che l'attuale contesto normativo risulta caratterizzato da un significativo ampliamento dell'area dei soggetti responsabili in materia di sicurezza dei prodotti (Bellisario, 2005b, p. 747), dimostrato dalla disciplina generale della sicurezza dei beni di consumo (dir. 2001/95, ora articoli 102-113 cod. cons.) e dalla specifica disciplina relativa alla sicurezza alimentare. In entrambe emerge come anche l'attività di distribuzione possa avere un ruolo assai incisivo ai fini della determinazione delle caratteristiche funzionali del prodotto e del suo livello di sicurezza¹¹.

Tuttavia, onde evitare di annullare ogni differenziazione, si sostiene che occorrerebbe ricercare una linea di confine tra i due ambiti (produzione/distribuzione), rinvenibile, in virtù di esigenze di coordinamento e coerenza, oltre che di efficienza del sistema, nel potere o meno del distributore di incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto, così come stabilito dall'art. 103 lett. *d*) e *e*)¹².

In quest'ottica, dunque, la nozione di "fornitore" dovrebbe concretamente assumere un significato più preciso e specifico, e cioè "rigorosamente limitato a tutti quei soggetti professionali la cui attività consista nella semplice commercializzazione dei prodotti senza alcuna possibilità di interferire con il loro livello di sicurezza" (Bellisario, 2005b, p. 747).

A questo proposito, il reg. 178/2002 non presenta distinzione analoga a quella riportata nell'articolo 103 del Codice del consumo. Esso, infatti, pur seguendo in gran parte la struttura della direttiva 2001/95, in punto se ne discosta, fornendo una omnicomprensiva definizione di impresa alimentare e di operatore del settore alimentare e dei mangimi¹³. Tuttavia, all'art. 19, occupandosi degli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare (e specularmente all'art. 20, per gli operatori del settore dei mangimi), introduce una distinzione tra distributori e distributori. Tale articolo prevede a carico degli

¹¹ Cfr. Bellisario (2005b) per quanto riguarda la prima disciplina.

¹² Secondo la lettera *d*) dell'art. 103 è produttore "il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti". Secondo la lettera *e*) è distributore "qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti".

¹³ Si rinvia a Germanò, Rook Basile (2005).

operatori responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento, degli obblighi minori rispetto agli altri operatori, tra cui di risulta rientrano anche gli operatori della distribuzione che incidono sulla sicurezza dell'alimento.

La distinzione operata dal reg. 178 sembra avere portata minore rispetto a quella della direttiva 2001/95, in quanto le due figure di distributore, contrariamente a quanto accade in quest'ultima, non appaiono separate in altri contesti per quanto concerne altri tipi di obblighi, come ad esempio quello principale relativo alla immissione sul mercato di soli prodotti sicuri (art. 14), né per quanto riguarda la garanzia del rispetto della legislazione alimentare, riferendosi le disposizioni alla omnicomprensiva figura di operatore.

Emerge, comunque, come l'originaria distinzione tra produttore e fornitore operata dalla direttiva 85/374 introduca "una rottura" nell'attuale sistema della sicurezza, avendo alcune categorie di soggetti i medesimi obblighi ma non anche le medesime responsabilità¹⁴.

2.2. *Segue: La posizione della Corte di Giustizia*

Più volte chiamata a pronunciarsi su questo specifico argomento, anche nelle più recenti pronunce, la Corte di Giustizia ha sempre confermato la sola responsabilità sussidiaria del fornitore. Posta di fronte a normative nazionali estendenti la disciplina comunitaria della responsabilità oggettiva per danno da prodotto difettoso anche al fornitore oltre alle ipotesi già previste di responsabilità vicaria, la Corte ne ha riconosciuto la non tollerabilità in conseguenza dell'armonizzazione totale della responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi operata dalla direttiva 85/374¹⁵. Nei fatti, a detta della Corte, una responsabilità oggettiva al pari del produttore comporterebbe una moltiplicazione delle chiamate in causa che l'azione diretta, esperibile dal danneggiato contro il produttore, ha proprio lo scopo di evitare¹⁶; e, sebbene essa fa-

¹⁴ Dinanzi a questa dissociazione tra disciplina della responsabilità del produttore e del distributore si evidenzia come essa crei "una distinzione artificiale nella definizione dei regimi di responsabilità", Cafaggi (2003, p. 551).

¹⁵ Si tratta delle sentenze 10 gennaio 2006 (causa C-402/03), 14 marzo 2006 (causa C-177/04), 9 febbraio 2006 (causa C-127/04). Gli ordinamenti nazionali in questione sono quello francese e quello danese. In particolare il primo è stato condannato più volte dalla Corte di Giustizia, dapprima nel 2002 e poi successivamente nel 2006, non avendo dato esecuzione alla sentenza precedente con la quale, per l'appunto, si contestava la non corretta trasposizione della direttiva 85/374. Il Codice Civile francese all'art. 1386-7 introduceva, infatti una equiparazione tra produttore e distributore. Per un commento alle pronunce in questione v. Bitetto (2006).

¹⁶ Sentenza 25.4.2002, C-52/00; sentenza 10.01.2006, C-402/03.

ciliterrebbe le azioni intentate dal danneggiato, il prezzo di tale agevolazione sarebbe carissimo poiché, per conseguenza, i fornitori sarebbero costretti ad assicurarsi contro tale responsabilità, col risultato di provocare a valle un notevole rincaro sui prezzi dei prodotti¹⁷.

La posizione della Corte di Giustizia è avvalorata dalla posizione della Commissione. Una simile estensione di responsabilità era, infatti, già stata vagliata nell'ambito della discussione sull'applicazione della direttiva 85/374. Tale ipotesi, presa in considerazione dapprima nel Libro Verde e poi nella successiva relazione della Commissione¹⁸, nonostante alcuni pareri favorevoli, tra cui quello del Consiglio¹⁹, è stata respinta anche sulla base del rilievo della irrilevanza pratica rivestita dalla questione visto che i casi riscontrati di difetto di un prodotto provocati dal distributore risultavano relativamente scarsi. Va però sottolineato che i casi di danno registrati si riferivano principalmente agli alimenti e ai prodotti agricoli, il che nuovamente sottolinea la specificità degli alimenti rispetto ad altri beni di consumo.

Dinanzi alla rigida interpretazione comunitaria della disciplina della responsabilità del produttore, il consumatore non è tuttavia privo di azione nei confronti del distributore. La stessa giurisprudenza della Corte riconosce, infatti, che la normativa comunitaria convive con le disposizioni nazionali in materia di responsabilità del fornitore, purché basate su presupposti diversi. Il consumatore, pertanto, potrà esperire i rimedi extracontrattuali, seguendo gli schemi tradizionali della colpa previsti dalla disciplina codicistica, e, nel caso vi sia stato un preesistente vincolo obbligatorio, anche i rimedi contrattuali²⁰.

¹⁷ Sentenza 10.01.2006, C-402/03.

¹⁸ Relazione della Commissione CE, 31 gennaio 2001, sull'applicazione della direttiva 85/374 relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, Com (2000) 893.

¹⁹ Si tratta della Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002, Guue C/26 del 4 febbraio 2003, sulla modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi. In questa Risoluzione, secondo il Consiglio la situazione giuridica delle pronunce della Corte di Giustizia contrarie all'estensione della responsabilità di cui alla dir. 85/374 al fornitore, solleva preoccupazione perché ad eccezione dell'art. 3, p. 3, la direttiva non contiene disposizioni sulla responsabilità del fornitore. Mentre "la possibilità di prevedere norme sulla responsabilità dei fornitori, comprese norme sulla responsabilità oggettiva, potrebbe comportare aspetti positivi per i consumatori a prescindere dal fatto che dette norme vengano stabilite a livello nazionale o comunitario... Ciò potrebbe migliorare la possibilità del consumatore di ottenere un risarcimento".

²⁰ Ai rimedi concessi al consumatore dalla speciale disciplina della vendita dei beni di consumo (riparazione o sostituzione del bene, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto) si affianca il rimedio del risarcimento del danno, il quale, sebbene non espressamente richiamato dalle disposizioni comunitarie, è tuttavia esperibile in considerazione del fatto che la direttiva sulla vendita dei beni di consumo lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Cfr. La discussione verte sulla individuazione di quali norme dell'ordinamento giuridico nazionale regolano la pretesa risarcitoria: l'art. 1494 c.c. o 1218 c.c. Cfr. Racheli (2005).

A tal riguardo è interessante sottolineare come da tempo la giurisprudenza nazionale abbia riconosciuto la responsabilità del distributore ed abbia proposto una distinzione all'interno di questa categoria²¹. Sotto il primo profilo si afferma che sul distributore gravi un dovere di diligenza nell'accertare che la cosa venduta sia immune da vizi o da alterazioni. La colpa del distributore sarebbe da ravvisare nell'errore inescusabile, "cioè nel difetto della necessaria ed adeguata competenza professionale oppure nella mancata applicazione di quelle cognizioni generali attinenti all'esercizio di quest'attività commerciale e suggerite dalla normale prudenza". Egli potrà pertanto liberarsi dell'obbligo del risarcimento solo qualora dimostri di "aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e la qualità della merce e a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, sicché risulti accertato che nel caso concreto il vizio è rimasto a lui ignoto malgrado l'uso della normale diligenza" (Carbone, 1992, p. 449; Sciaudone, 1994, p. 42).

Sotto il secondo profilo, la distinzione tra distributori e distributori è quella tra grande distribuzione da un lato e dettaglianti al minuto dall'altro. Tale distinzione assume rilievo ai fini probatori. Di fatti, mentre sulla prima categoria di distributori incombe il dovere di compiere controlli periodici o su campione, e dunque un onere probatorio più gravoso, l'altra, in ragione del fatto che acquista per ogni prodotto difettoso solo una quantità relativamente ridotta, viene esentata da un simile dovere non potendo pretendersi che compia indagini assidue e penetranti, con conseguente agevolazione a fini probatori.

Nelle more di pubblicazione degli atti è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia una interessante sentenza riguardante la responsabilità del distributore di alimenti in materia di etichettatura²². Nonostante l'espresso riconoscimento, per cui la responsabilità del distributore per infrazioni alla normativa dell'etichettatura dei prodotti alimentari sia estranea al campo di applicazione della disciplina della direttiva 85/374, la pronuncia assume rilevanza per le questioni qui trattate poiché evidenzia, ancora una volta, l'importanza del ruolo

²¹ Vedi in merito Galgano (1992); Carbone (1992) e diffusamente Damiani (2000).

²² Sentenza 23 novembre 2006 (causa C-315/05). Si tratta di una questione pregiudiziale sollevata da un giudice italiano in merito all'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2000/13, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. In particolare il giudice richiede alla Corte di Giustizia se gli obblighi previsti da queste disposizioni debbano essere considerati imposti esclusivamente al produttore dell'alimento confezionato e quindi con esclusione del semplice distributore che si limita a commercializzare il prodotto alimentare così come consegnato dal produttore dell'alimento stesso. La domanda è stata presentata nell'ambito di un ricorso intentato dalla Lidl Italia srl contro un provvedimento al direttore generale del Comune di Arcore che infliggeva a tale società una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito della commercializzazione di una bevanda alcolica, denominata "amaro alle erbe", in violazione della normativa nazionale che impone l'indicazione del titolo alometrico volumico di talune bevande alcoliche nella loro etichetta. Per un primo commento v. Corrado (2006).

lo svolto dal distributore nella circolazione degli alimenti. La pronuncia in questione, infatti, richiamandosi a vari principi generali, desumibili dalla direttiva 2000/13 ed anche dal reg. 178/2002, in base al quale, ai sensi dell'art. 17 p. 1, agli operatori del settore alimentare spetta garantire che, nelle imprese da essi controllate, gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte, riconosce la responsabilità del distributore di alimenti, prescindendo dalla sua partecipazione o meno al confezionamento. La Corte, pur seguendo le argomentazioni dell'avvocato generale²³, se ne distanzia laddove quest'ultimo nel proporre il riconoscimento della responsabilità del distributore ne subordina la sussistenza alla capacità di questi di controllare che le indicazioni figuranti sull'etichetta del prodotto siano esatte. A questo proposito, infatti, l'avvocato generale aveva evidenziato come "alcuni distributori (per esempio, i grandi supermercati) dispongono di potere contrattuale sufficiente per imporre ai fabbricanti di osservare, nella fabbricazione di prodotti alimentari, regole e criteri di qualità il cui rispetto può essere accertato mediante programmi di controllo o ispezioni sistematiche. Altri distributori poi sarebbero addirittura in grado di esercitare, in modo immediato, un controllo effettivo sull'esattezza delle indicazioni che figurano sulle etichette".

La decisione della Corte, invece, prescinde da questa distinzione e considera responsabile il distributore *tout court*, senza scendere nel merito della valutazione delle effettive capacità ispettive, con ciò confermando l'approccio globale che permea il nuovo modello di sicurezza alimentare introdotto dal reg. 178/2002, secondo il quale ad una maggiore responsabilità diffusa corrisponde una maggiore tutela del consumatore.

3. L'incidenza della responsabilità nei rapporti interni tra gli anelli della filiera

La questione della pluralità di responsabili, oltre ad avere rilevanza nei confronti del consumatore, assume particolare interesse anche per quanto concerne i rapporti interni tra gli anelli della filiera. Innanzitutto, la disciplina della responsabilità per danno da prodotto difettoso, una volta riconosciuta l'obbligazione solidale di tutti i soggetti individuabili come produttori e responsabili del medesimo danno (art. 121 cod. cons.), prevede la possibilità per colui che ha risarcito il danno di esercitare il regresso contro gli altri. Nella ripartizione del risarcimento si dovrà tenere conto, oltre che della gravità delle even-

²³ Conclusioni presentate il 16 settembre 2006 dall'avvocato generale Christine Stix-Hackl.

tuali colpe e della entità delle conseguenze che ne sono derivate, anche delle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno²⁴.

A questo proposito assumono rilevanza i meccanismi negoziali che nella prassi, vengono utilizzati al fine di ripartire il rischio nei rapporti interni evitando le incertezze delle vie giudiziale attraverso la predeterminazione negoziale delle conseguenze del regresso. Nella casistica contrattuale analizzata si è riscontrato, infatti, l'uso di clausole di assunzione del rischio, di clausole cioè che mirano a trasferire il rischio sull'uno o l'altro contraente in modo da regolare il regresso tra le parti. In particolare, le clausole riscontrate stabiliscono il trasferimento del rischio sulla stessa impresa fornitrice (la quale pertanto non potrà far valere una eventuale corresponsabilità dell'impresa acquirente sulla base dei criteri che regolano il regresso) e sono accompagnate anche da clausole di manleva.

Le clausole di tal genere non sono assimilabili alle clausole di limitazione o di esonero da responsabilità, colpite da nullità dall'art. 124 cod. cons., perché non interferiscono con il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento dai corresponsabili in solido, bensì si limitano nei rapporti interni a trasferire o lasciare il danno in capo ad un determinato soggetto corresponsabile²⁵.

Rimanendo nell'ambito dei rapporti interni della filiera, nel caso di danni provocati da una materia prima o altra componente, l'imprenditore danneggiato che abbia ad esempio subito pregiudizio ai beni da lui prodotti – come i danni ai prodotti finiti o semilavorati – non potrà ricorrere per il risarcimento alla responsabilità oggettiva di cui finora si è parlato, avendo per l'appunto questa disciplina ad oggetto beni “normalmente destinati all'uso comune o al consumo privato” (art. 123 cod. cons.). In questi casi si dovrà fare riferimento alla disciplina codicistica in materia di responsabilità extracontrattuale ed alle regole della responsabilità contrattuale per il risarcimento del danno. Tuttavia si ritiene che nel caso in cui il prodotto difettoso provochi danni all'integrità fisica dell'utente, il risarcimento potrà essere chiesto anche dall'utente imprenditore o professionista che stava usando il prodotto nella sua attività di lavoro (Stella, 2006, p. 208)²⁶.

²⁴ La formula utilizzato dall'art. 121 cod. cons. è analoga a quella prevista dall'art. 2055 c.c., alla quale è stato aggiunto il profilo della dimensione del rischio.

²⁵ Sulla validità di tali clausole e sulla idoneità a razionalizzare il sistema di ripartizione del danno v. Carnevali (2004), *Prodotti difettosi, pluralità di produttore e disciplina dei rapporti interni*, in *Responsabilità civile e previdenza*, p. 646 e ss.

²⁶ Come nel caso dell'esplosione di una bottiglia utilizzata dall'operatore nella fase di preparazione di un alimento che gli provochi lesioni fisiche.

4. Responsabilità e sicurezza alimentare

Il rilievo esterno ed interno che la responsabilità per danno da prodotto difettoso presenta, in relazione ai rapporti di filiera, trova un importante momento di raccordo nella rintracciabilità²⁷. Questo strumento, contribuendo a rendere trasparente la filiera, facilita l'individuazione dei responsabili dell'alimento difettoso fra gli operatori della filiera e risponde, contemporaneamente, all'ulteriore finalità di agevolare l'individuazione dei criteri di ripartizione della responsabilità nell'azione di regresso fra i corresponsabili dell'evento dannoso²⁸.

I rapporti di filiera assumono un ruolo significativo anche su altro versante complementare a quello della responsabilità, cioè quello della sicurezza alimentare. La disciplina introdotta dal reg. 178/2002 è, di fatti, "una disciplina che si enuclea sul concetto di filiera, onde non restino scoperti momenti e luoghi in cui possa sorgere pericolo alla sicurezza e sanità degli alimenti" (Germanò, Rook Basile, 2005, p. 232). Ne consegue che le caratteristiche finali del bene e quindi, la sua sicurezza e la sua non difettosità, dipendono dall'azione di tutti i soggetti partecipanti alla filiera in considerazione del fatto che, ciascun produttore e/o operatore, può incidere solo in parte sulla sicurezza del prodotto finale. È il comportamento predominante lungo la filiera ad influenzare l'esistenza del rischio – e anche del difetto – in ordine ad un determinato prodotto: in tal modo l'offerta di sicurezza alimentare diventa strettamente connessa ai processi di interazione tra i protagonisti della medesima filiera (Martino, Paoloni, 2004; Trapè, 2006; Fanfani, 2006).

In questo contesto, allora, diventano strategiche le relazioni di filiera e, nell'ambito di queste, i recenti strumenti messi a disposizione dei soggetti della filiera che contrattualmente possono stabilire regole di produzione, da rispettare anche ai fini della sicurezza del prodotto: come le intese di filiera ed i contratti di filiera²⁹.

Anche sull'altro piano, quello della responsabilità, possono essere poste in essere in via negoziale opportune forme di coordinamento tra gli anelli della filiera nell'ottica di un'integrazione proficua, ad esempio, sotto il profilo della gestione delle misure dirette alla copertura assicurativa degli eventuali risarcimenti dovuti ai terzi danneggiati può stabilirsi chi debba provvedere alla coper-

²⁷ Sulla rintracciabilità vedi *ex multis* Di Martino (2005); Sirsi (2003).

²⁸ "La rintracciabilità se da un lato determina l'unificazione delle varie fasi coinvolte nella produzione dell'unico alimento, dall'altro è elemento di differenziazione, ai fini della responsabilità, dei singoli operatori, consentendo di ricondurre l'unico prodotto finale alle fonti diverse di produzione". In tal senso essa una "forza centripeta" di ricomporre le varie fasi produttive nell'unico circuito coinvolto nella produzione dell'alimento nonostante la partecipazione ad esso di plurimi e distinti operatori ed anche una "forza eccentrica" consentendo di individuare l'operatore responsabile. Germanò, Rook Basile (2005, pp. 265-266).

²⁹ Per approfondimenti si rinvia a Trapè (2006).

tura assicurativa e per quali massimali, evitando in tal modo duplicazioni di garanzie assicurative e massimali superiori al necessario (Carnevali, 2004, p. 652).

5. Conclusioni

La riconosciuta dipendenza dal comportamento predominante lungo la filiera dell'esistenza del rischio e del difetto in ordine ad un determinato alimento e la crescente importanza assunta dalle interazioni tra gli operatori, unitamente alle peculiarità dell'alimento rispetto ad altri beni di consumo, spinge in conclusione a domandarci se il modello di responsabilità per danno da prodotto difettoso, delineato vent'anni or sono ed ancorato alla individuazione del soggetto responsabile, al nesso di causalità ed al danno, possa far fronte all'attuale complessità dei rapporti presenti nel settore alimentare.

Possiamo qui richiamare le sollecitazioni da più parti avanzate in ordine alla estensione della responsabilità oggettiva al fornitore/distributore.

Un'altra suggestione a tal proposito proviene dalla lettura delle Linee guida per l'applicazione e l'interpretazione di alcuni articoli del reg. 178/2002 elaborate dal Comitato permanente per la catena alimentare. Con riferimento all'art. 17, dopo aver precisato che questo articolo non introduce un regime comunitario che disciplini l'attribuzione di responsabilità tra i diversi punti della catena alimentare, che rimane pertanto oggetto dei diversi sistemi giuridici nazionali, si aggiunge che, comunque, "qualsiasi discussione connessa a questioni di responsabilità deve tenere conto della complessità delle interazioni tra produttori, fabbricanti e distributori, che si traducono sovente in pratiche contrattuali con cui gli operatori della produzione primaria accettano, mediante contratto con il settore industriale o della distribuzione, l'obbligo di conformarsi a determinate specifiche di qualità e/o di sicurezza. Proprio questa nuova situazione", si sottolinea, "dovrebbe portare ad una maggiore responsabilità comune lungo tutta la catena alimentare, piuttosto che ad una dispersione delle responsabilità dei singoli".

Questo significa il prospettarsi dell'ipotesi del superamento del momento individuale della responsabilità verso l'approdo di una responsabilità collettiva?

L'idea di una responsabilità comune può rivelarsi particolarmente utile in tutte quelle ipotesi di un danno provocato a distanza di mesi o addirittura anni dalla assunzione dell'alimento, come nel caso degli Ogm o della carne contaminata dalla Bse.

Proprio dinanzi a questa situazione è stata avanzata l'idea di percorrere un passo decisivo e superare l'ostacolo del nesso di causalità e l'imputabilità istaurando, non solo una responsabilità collettiva, ma anche una garanzia collettiva – tramite ad es. un fondo finanziato dagli stessi operatori – facendo così sopporta-

re il rischio e il costo del suo sviluppo dal settore di attività in causa che potrà essere identificato nelle organizzazioni comuni di mercati, nelle interprofessioni o nelle filiere (Dutilleul, 2004, p. 325; Germanò, 2003, p. 747).

Di certo questa soluzione non è di agevole applicazione. Molte sono le obiezioni che si possono porre: che non è del tutto proprio fare pagare chi non ha provocato il danno, che l'incitazione alla responsabilità sarà vana in ragione di un riporto sulle assicurazioni, che tutti i rischi non sono assicurabili e che saranno i consumatori stessi a pagare i costi di una simile previsione tramite l'aumento dei prezzi e così via (Dutilleul, 2004, p. 326). A queste obiezioni si risponde richiamando l'attenzione sul fondamentale valore della tutela del consumatore, al quale potrebbe aggiungersi anche un altro valore di cui si sta acquistando sempre più consapevolezza, la responsabilità sociale d'impresa. Il modello di responsabilità per danno da prodotto difettoso a confronto con la filiera, insomma, sembra essere sottoposto a spinte che impongono una riflessione mirata e forse aperta a nuovi orizzonti.

Riferimenti bibliografici

- Bellisario E. (2005a), "Commento all'art. 3, comma 1, lett. d)", Alpa G., Rossi Carleo L. (a cura di), *Commentario al codice del consumo*, Esi, Napoli.
- Bellisario E. (2005b), "Commento all'art. 118", Alpa G., Rossi Carleo L. (a cura di), *Commentario al codice del consumo*, Esi, Napoli.
- Bitetto A.L. (2006), "Responsabilità oggettiva solo per il produttore", *Foro italiano*, 6.
- Cafaggi F. (2003), "La responsabilità dell'impresa per i prodotti difettosi", Lipari N. (a cura di), *Trattato di diritto privato europeo*, IV, Cedam, Padova.
- Carbone V. (1992), "Responsabilità del distributore ex art. 1494 cod. civ. nell'ipotesi di vendita di prodotti industriali di massa", *La nuova giurisprudenza civile commentata*.
- Carnevali U. (1998), "Responsabilità del produttore", *Enciclopedia del diritto. Appendice*, II, Giuffrè, Milano.
- Carnevali U. (2004), "Prodotti difettosi, pluralità di produttore e disciplina dei rapporti interni", *Responsabilità civile e previdenza*, 3.
- Corrado A. (2006), "La normativa italiana garantisce un'effettiva tutela del consumatore", *Guida al diritto*, 47.
- Damiani E. (2000), *Profili della responsabilità del distributore*, Pollenza, Tipografia Santa Chiara.
- Di Martino P. (2005), "Rintracciabilità obbligatoria e rintracciabilità volontaria nel settore alimentare", *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 3.
- Collart-Dutilleul F. (2004), "Le consommateur face au risque alimentaire, pour une mise en oeuvre raisonnable du principe de précaution", *Etudes de droit de la consommation. Liber amicorum Jean Calais-Auloy*, Dalloz, Parigi.
- Fanfani R. (2006), "Il profilo del sistema agroalimentare italiano", *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 1.

re il rischio e il costo del suo sviluppo dal settore di attività in causa che potrà essere identificato nelle organizzazioni comuni di mercati, nelle interprofessioni o nelle filiere (Dutilleul, 2004, p. 325; Germanò, 2003, p. 747).

Di certo questa soluzione non è di agevole applicazione. Molte sono le obiezioni che si possono porre: che non è del tutto proprio fare pagare chi non ha provocato il danno, che l'incitazione alla responsabilità sarà vana in ragione di un riporto sulle assicurazioni, che tutti i rischi non sono assicurabili e che saranno i consumatori stessi a pagare i costi di una simile previsione tramite l'aumento dei prezzi e così via (Dutilleul, 2004, p. 326). A queste obiezioni si risponde richiamando l'attenzione sul fondamentale valore della tutela del consumatore, al quale potrebbe aggiungersi anche un altro valore di cui si sta acquistando sempre più consapevolezza, la responsabilità sociale d'impresa. Il modello di responsabilità per danno da prodotto difettoso a confronto con la filiera, insomma, sembra essere sottoposto a spinte che impongono una riflessione mirata e forse aperta a nuovi orizzonti.

Riferimenti bibliografici

- Bellisario E. (2005a), "Commento all'art. 3, comma 1, lett. d)", Alpa G., Rossi Carleo L. (a cura di), *Commentario al codice del consumo*, Esi, Napoli.
- Bellisario E. (2005b), "Commento all'art. 118", Alpa G., Rossi Carleo L. (a cura di), *Commentario al codice del consumo*, Esi, Napoli.
- Bitetto A.L. (2006), "Responsabilità oggettiva solo per il produttore", *Foro italiano*, 6.
- Cafaggi F. (2003), "La responsabilità dell'impresa per i prodotti difettosi", Lipari N. (a cura di), *Trattato di diritto privato europeo*, IV, Cedam, Padova.
- Carbone V. (1992), "Responsabilità del distributore ex art. 1494 cod. civ. nell'ipotesi di vendita di prodotti industriali di massa", *La nuova giurisprudenza civile commentata*.
- Carnevali U. (1998), "Responsabilità del produttore", *Enciclopedia del diritto. Appendice*, II, Giuffrè, Milano.
- Carnevali U. (2004), "Prodotti difettosi, pluralità di produttore e disciplina dei rapporti interni", *Responsabilità civile e previdenza*, 3.
- Corrado A. (2006), "La normativa italiana garantisce un'effettiva tutela del consumatore", *Guida al diritto*, 47.
- Damiani E. (2000), *Profili della responsabilità del distributore*, Pollenza, Tipografia Santa Chiara.
- Di Martino P. (2005), "Rintracciabilità obbligatoria e rintracciabilità volontaria nel settore alimentare", *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 3.
- Collart-Dutilleul F. (2004), "Le consommateur face au risque alimentaire, pour une mise en oeuvre raisonnable du principe de précaution", *Etudes de droit de la consommation. Liber amicorum Jean Calais-Auloy*, Dalloz, Parigi.
- Fanfani R. (2006), "Il profilo del sistema agroalimentare italiano", *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 1.

- Fugagnoli A. (2006), "La responsabilità civile", Forte G. (a cura di), *Leggi e norme della filiera ortofrutticola*, Ed. agricole, Bologna.
- Galgano F. (1992), "Grande distribuzione e responsabilità per prodotti difettosi", *Contratto e impresa*.
- Germanò A., Rook Basile E. (2005), "La sicurezza alimentare", Germanò A., Rook Basile E. (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Giappichelli, Torino.
- Germanò A. (2003), "La responsabilità oggettiva del fornitore finale di prodotti agricoli difettosi, in mancanza di identificazione del produttore", Costato L. (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Cedam, Padova.
- Mandelli (1990), "La responsabilità da prodotto degli imprenditori operanti in diversi settori del procedimento produttivo del bene finale", *Nuovo diritto*.
- Martino G., Paoloni L. (2004), "Incertezza, specificità delle risorse ed organizzazione dell'offerta di sicurezza alimentare", *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 3.
- Matassa N., "Commento all'art. 6 del d.p.r. 224/1988", *Le nuove leggi civili commentate*, 3.
- Mazzia N. (1989), "Commento all'art. X del d.p.r. 224/1988", *Le nuove leggi civili commentate*, 3.
- Owen D. (1999), "Il terzo restatement", *Danno e responsabilità*, 11.
- Palazzo A. (2001), "Tutela del consumatore e responsabilità civile del produttore e del distributore di alimenti in Europa e negli Stati Uniti", *Europa e diritto privato*, 3.
- Poletti D. (1989), "Commento all'art. 9 del d.p.r. 224/1988", *Le nuove leggi civili commentate*, 3.
- Ponzanelli G. (1999), "La responsabilità del produttore negli Stati Uniti d'America", *Danno e responsabilità*, 11.
- Prosperi F. (2002), *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica*, Esi, Napoli.
- Racheli L. (2005), "Profili problematici della vendita dei beni di consumo", *Giustizia civile*, 5.
- Rossi S. (2005), "Le domande dei produttori di alimenti", *Rivista di diritto agrario*, 4.
- Santini G. (1979), *Il commercio*, Il Mulino, Bologna.
- Sciaudone A. (1994), "Tecniche di tutela dei diritti del consumatore di prodotti agricoli", *Rivista di diritto agrario*, parte I.
- Sirsi E. (2003), "La sicurezza alimentare nell'Unione Europea. Commento all'art. 18 del regolamento CE 178/2002", Idaic (a cura di), *Le nuove leggi civili commentate*, 1-2.
- Stella G. (2006), "La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo codice del consumo", *Responsabilità civile e previdenza*, 10.
- Trapè A.I. (2006), "La responsabilità del produttore agricolo per prodotto difettoso", tesi di dottorato, Macerata, 2006.
- Troiano O. (1989), "Commento all'art. 3 del d.p.r. 224/1988", *Le nuove leggi civili commentate*, 3.
- Ventura S. (2000), "L'industria agroalimentare tra produttori e consumatori: responsabilità ed esigenze", *Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Giuffrè, Milano.